



CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE EDIZIONI SINESTESIE

ACCORDO QUADRO CON FINALITÀ DI RICERCA E DI DIVULGAZIONE

TRA

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Salerno - Codice Fiscale 80018670655, rappresentato legalmente dal Prof. CARMINE PINTO nella sua qualità di Direttore *pro-tempore*, nato a Polla il 27/08/1972, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento e autorizzato ad intervenire nel presente contratto dal Consiglio del Dipartimento con Delibera n. 221/20240 prot. n. 262346 del 24.07.2024

E

l'Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesie, con sede legale in Avellino, Via Tagliamento n°154, C.F.: 02672230642 e rappresentata legalmente dal prof. Carlo Santoli, nato a Avellino il 26/03/1968 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente.

in seguito, menzionati anche come la "*Parte*" o le "*Parti*"

PREMESSO CHE:

1. l'Università è un'istituzione pubblica, centro primario di didattica e di ricerca, che ha come proprio compito quello di elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, promuovendo ed attuando modelli di collaborazione su didattica e ricerca con soggetti pubblici e privati in settori scientifici altamente innovativi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in attuazione dello Statuto;
2. lo Statuto e il Regolamento generale dell'Università degli Studi di Salerno prevedono che, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Ateneo possa utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato nonché con enti e soggetti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali;



3. L'Associazione Culturale Internazionale Edizione Sinestesia è un'associazione indipendente, aconfessionale e apartitica, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 novembre 1997 n. 460;
4. L'Associazione, pertanto, dispone di risorse economiche finalizzate soltanto al pagamento delle spese di gestione dei siti internet e di pubblicazione dei numeri monografici e speciali della rivista "Sinestesia";
5. Il progetto editoriale Edizioni Sinestesia, dedito in particolare alla pubblicazione di testi e autori di rilevante valore letterario e artistico, che non hanno facile accesso a più ampi canali editoriali e distributivi, si articola in Biblioteca di Sinestesia, collana di volumi e testi (Napoli, La scuola di Pitagora editrice, www.scuoladipitagora.it, pdf in *open access*), nella pubblicazione annuale di Sinestesia - Rivista di studi sulle letterature e le arti europee e nel suo supplemento digitale Sinestesiaonline (entrambe le riviste sono pubblicate in *open access* sui rispettivi siti: www.sinestasierivistadistudi.it e <http://sinestesiaonline.it>);
6. L'Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesia figura nell'elenco degli editori dell'ANVUR;
7. Le parti concordano che i comuni interessi di ricerca, altresì finalizzati alla divulgazione, garantiscono l'opportunità di sinergie utili all'acquisizione di risorse per lo sviluppo di attività di ricerca nel settore storico, artistico antropologico;
8. Le Parti ritengono che, a tal fine, l'interazione rientri nel quadro più ampio delle collaborazioni tra Università, altre istituzioni, imprese del territorio sia essenziale per la crescita di una società civile attiva e consapevole;
9. Con Public Engagement si intende l'insieme delle attività organizzate dall'ateneo e dalle sue strutture, rivolte ad un pubblico non accademico, senza scopo di lucro, con valore educativo, culturale e di sviluppo della società.
10. Il Public Engagement implica il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico, con mutuo beneficio per la società e le istituzioni accademiche; si fonda sul trasferimento e la co-creazione di conoscenze in dialogo con le comunità e i territori.
11. Queste iniziative possono essere Incontri culturali, Convegni, Seminari di studi, Formazione docenti, Summer School.



12. L'Università degli Studi di Salerno promuove in modo permanente nel corso dell'anno queste iniziative, in partnership con altre istituzioni pubbliche e private del territorio.
13. Le Parti, al fine formalizzare rapporti di collaborazione didattico-scientifica con particolare riferimento agli ambiti valorizzazione della terza missione e del public engagement intendono stipulare un accordo quadro di collaborazione di durata 3 anni finalizzata alla divulgazione e collaborazione scientifica.

Visti

- l'obiettivo scientifico-formativo del Dipartimento di Studi Umanistici (DIPSUM) nel coordinare e promuovere attività di ricerca e di formazione potenziando i centri e i gruppi di ricerca relativi alle discipline afferenti: biblioteche e laboratori specializzati, banche dati (bibliografiche, iconografiche, documentarie) e di utilizzazione incrociata, progetti nazionali e internazionali dei diversi settori con intersezioni e integrazioni;
- la natura istituzionale dell'Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesie volta a promuovere attività di produzione, scambio e cooperazione nel campo della cultura, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni con enti, associazioni, università e istituti di ricerca nazionali, europei ed extraeuropei;
- Il progetto editoriale Edizioni Sinestesie, dedito in particolare alla pubblicazione di testi e autori di rilevante valore letterario e artistico, che non hanno facile accesso a più ampi canali editoriali e distributivi, si articola in collane di volumi e testi, nella pubblicazione annuale Sinestesie – Rivista di studi sulle letterature e le arti europee e nel suo supplemento digitale Sinestesieonline;
- l'art. 9 dello Statuto di Ateneo così come modificato con DR 24.11.2021, rep.n.2122 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 308 del 29-12-2021, in vigore dal 30.12.2021) il quale stabilisce che *“L'Università promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre Università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati”*;
- il Regolamento Generale di Ateneo così come modificato con D.R. 27.02.2024, REP. N. 523 (in vigore dal 15.03.2024);



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

Il Dipartimento di Studi Umanistici (DIPSUM) dell'Università degli Studi di Salerno e l'Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesie concordano sull'utilità e sull'importanza di rafforzare i rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica, al fine di consolidare i legami di collaborazione tra le Istituzioni.

Le Parti stipulanti disciplinano, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, il presente Accordo con la finalità di creare sinergie, di collaborare, sviluppare e consolidare iniziative che consentano la promozione e lo sviluppo di nuove forme e opportunità di formazione, aggiornamento, studio e ricerca.

Le Parti si impegnano a porre in essere attività di interesse comune, riguardanti, in particolare, l'organizzazione di Incontri culturali, Convegni, Seminari di studi, Formazione docenti, Summer School.

Art. 3 – Responsabili scientifici - personale coinvolto

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si avvarranno del personale proprio o selezionato e contrattualizzato secondo le procedure di legge. Il coordinamento del personale coinvolto sarà affidato, ai responsabili scientifici delle attività poste in essere, identificati nelle persone di:

- prof.ssa Rosa Giulio, professore ordinario presso l'Università degli studi di Salerno, per il Dipartimento di Studi Umanistici;
- prof. Carlo Santoli, presidente e legale rappresentante, per l'Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesie;



Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad accogliere il personale dell'altra Parte nelle proprie strutture in qualità di ospite. In questo contesto, il personale ospite è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari.

Gli stessi soggetti potranno, inoltre, essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare in merito (ivi compreso il codice di comportamento emanato con D.R. 25/10/2017, rep. 7352).

Art.4 - Modalità di esecuzione delle attività

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici atti esecutivi e di indirizzo, nell'ambito dei quali dovrà essere fornita indicazione circa:

- gli obiettivi specifici e la descrizione dell'attività;
- compiti e ruoli di ciascuna delle Parti nello svolgimento delle attività;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati.

Art. 5 - Disposizioni finanziarie

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti.



Art. 6 - Luogo di esecuzione delle attività

Le attività oggetto del presente Accordo potranno essere svolte nei locali, laboratori e uffici detenuti dalle Parti e/o presso le diverse sedi che saranno concordate tra le Parti.

Allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli specifici obiettivi del presente Accordo, le Parti si impegnano, nel rispetto delle regolamentazioni esistenti a concedere l'accesso reciproco ai rispettivi locali, laboratori ed uffici, nonché l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie al personale impegnato nelle suddette attività.

Art. 7 - Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti per una durata pari a 3 anni, e potrà essere rinnovato per iscritto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) tra le Parti prima della scadenza, per ulteriori 3 anni.

L'opzione di rinnovo potrà essere esercitata anche disgiuntamente per ogni singolo anno.

Ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi da comunicare per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) all'altra parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti in essere al momento del recesso.

Conseguentemente le attività in corso di esecuzione alla data del recesso saranno portate a conclusione.

Art. 8 - Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 9 - Obblighi delle Parti



Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Art. 10 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e degli Enti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.

Fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.

Art. 11 - Uso dei segni distintivi

Il logo istituzionale del Dipartimento di Studi Umanistici (DIPSUM) è di proprietà esclusiva dell'Università degli Studi di Salerno.

L'Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesie non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue strutture in funzione distintiva o pubblicitaria se non nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente Convenzione.

Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in



funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

Art. 12 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 13- Clausola di riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.

Le Parti s'impegnano a mantenere il massimo riserbo su tutte le notizie e/o informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza durante l'esecuzione della presente Convenzione.

È altresì stabilito che i contraenti dovranno osservare specifici obblighi in materia di riservatezza delle informazioni relative all'Università degli Studi di Salerno.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di dominio pubblico per ragioni diverse dall'inadempimento della parte ricevente;
- la Parte detentrici delle informazioni riservate abbia informato il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza Parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrici o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima



di comunicare o divulgare tali informazioni riservate, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrica, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra.

Con riferimento alla tutela della proprietà intellettuale eventualmente generata nel corso delle attività oggetto della presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in tema della titolarità delle invenzioni realizzate in ambito di università ed enti di ricerca (art. 3, L. n. 102 del 24 luglio 2023).

Art. 14– Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione del presente accordo nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative vigenti.

Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quali ad esempio, il diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l'opposizione e la profilazione, nonché di tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze opereranno in qualità di Titolari Autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento



(UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è disponibile e potrà essere consultata quanto all'Università degli studi di Salerno al seguente link: <https://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/privacy>.

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione della predetta informativa.

Art. 15- Competenza giurisdizionale

Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana. Per tutte le eventuali controversie relative, a titolo esemplificativo e perciò non esaustivo, all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente Atto, che non potranno essere risolte per via amichevole dalle Parti, sarà esclusivamente il Foro territorialmente competente per l'Università degli Studi di Salerno.

Art. 16- Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma autografa.

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Salerno come da autorizzazione n. 297/2007 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 17- Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Fisciano __/__/2024

Per il Dipartimento di Studi Umanistici
Il Direttore
Prof. Carmine Pinto

Per l'Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesie



Il Legale Rappresentante
Prof. Carlo Santoli